

Delibera n. 192/2022

Procedimento avviato con delibera n. 70/2022, del 5 maggio 2022, nei confronti di Alicost S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'inottemperanza alle misure 3.3, 3.4 lettera b) e 7.2 dell'Allegato A alla delibera n. 83/2019.

L'Autorità, nella sua riunione del 20 ottobre 2022

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*, e in particolare il capo I, sezioni I e II (di seguito anche: legge n. 689/1981);

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità” oppure “ART”) e, in particolare:

- il comma 2, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità *“provvede a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi”*;

- il comma 3, lettera i), ai sensi del quale l'Autorità, *“ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti”*;

VISTI il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni di tale regolamento;

- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito anche: Regolamento sanzionatorio);
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito anche: linee guida);
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 83/2019, del 4 luglio 2019, con cui è stato approvato l’atto recante *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e degli operatori dei terminali con riguardo al trattamento dei reclami”* e, in particolare:
- la misura 3.3, che dispone che “[i] gestori dei servizi e gli operatori dei terminali informano gli utenti almeno:
 - a) dei canali e delle lingue utilizzabili per l’inoltro dei reclami;
 - b) della disponibilità del modulo di reclamo e delle modalità per reperirlo, nonché degli elementi minimi di cui alla Misura 3.2;
 - c) dei termini entro cui il reclamo deve essere trasmesso al gestore del servizio o all’operatore del terminale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento;
 - d) dei termini massimi entro i quali il gestore del servizio o l’operatore del terminale fornisce la risposta al reclamo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento o, qualora più favorevoli, dalle condizioni generali di trasporto oppure dalla carta dei servizi, ove sia prevista l’adozione della stessa;
 - e) dei rimedi che l’utente può attivare nel caso di mancata risposta al reclamo nei termini di cui alla lettera d), in particolare della possibilità:
 - e.1) di utilizzare procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
 - e.2) di presentare un reclamo di seconda istanza all’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), precisando le relative modalità;
 - f) dell’indennizzo automatico previsto dalla Misura 5”;
 - la misura 3.4, lettera b), che prevede che “[l]e informazioni di cui alla Misura 3.3 sono riportate almeno [...] nelle condizioni generali di trasporto, in una sezione dedicata denominata “Reclami””;
 - la misura 7.2, che statuisce che “[f]atto salvo quanto previsto dalla Misura 7.1, i gestori dei servizi e gli operatori dei terminali sono tenuti ad ottemperare alle misure oggetto del presente provvedimento adeguando, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, le proprie condizioni generali di trasporto e, ove sia prevista l’adozione della carta dei servizi, proponendone entro il medesimo termine le necessarie modifiche agli organi competenti”;

VISTA

la delibera n. 70/2022, del 5 maggio 2022, notificata in pari data con prot. ART n. 12479/2022, con cui l'Autorità ha contestato ad Alicost S.p.A. (di seguito anche: Alicost o la Società) l'inottemperanza alle misure 3.3, 3.4, lettera b) e 7.2 dell'Allegato A alla delibera n. 83/2019, del 4 luglio 2019 per non aver inserito all'interno del Regolamento di trasporto, entro il termine assegnato, una disciplina puntuale dei reclami, cosicché detto Regolamento non contiene alcuna delle informazioni previste dalle indicate misure di regolazione e ha, conseguentemente, avviato un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sussistendone i presupposti, il procedimento sanzionatorio è stato avviato sulla base della procedura semplificata di cui all'articolo 6 del Regolamento sanzionatorio;

PRESO ATTO

che la Società non si è avvalsa della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi del summenzionato articolo 6 del Regolamento sanzionatorio e, pertanto, il procedimento è proseguito nelle forme ordinarie;

VISTA

la memoria, acquisita agli atti con nota prot. ART n. 13872/2022, del 3 giugno 2022, con cui la Società ha chiesto di essere audita innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni e si è difesa nel merito, in particolare affermando che:

- premesso che *"la Soc. Alicost S.p.A. non ha linee invernali di trasporto passeggeri ma prettamente estive con decorrenza dal mese di giugno" (...) "la soc. Alicost ha aggiornato il proprio regolamento nel mese di marzo 2022" (...) "la società Alicost S.p.A. effettua l'aggiornamento del regolamento a ridosso del periodo estivo in quanto la stessa non ha autorizzazioni all'effettuazione del servizio di linea nel periodo invernale e pertanto non è soggetta a presentazione di reclami da parte dell'utenza";*
- *"si rappresenta che la società ha predisposto il regolamento aggiornato già nel mese di marzo ma per mero errore è stato inviato all'ART una bozza del regolamento. Tale errore è facilmente ravvisabile consultando il sito dove la sezione reclami reca tutte le informazioni del caso previste dal regolamento ART. Per quanto sopra la società non ha violato alcuna norma e/o regolamento ART e/o Europeo e per l'effetto la sanzione irrogata dovrà essere annullata";*

VISTA

la nota prot. ART n. 14300/2022 dell'8 giugno 2022, con cui la Società è stata convocata in audizione;

VISTO

il verbale dell'audizione del 20 giugno 2022, acquisito agli atti con nota prot. ART n. 15038/2022 del 21 giugno 2022, nella quale la Società ha evidenziato, tra l'altro, che:

- *"(...) in data 12 aprile 2022 abbiamo inviato la documentazione che avevamo iniziato a reperire dalla data di ricezione della richiesta ART avvenuta il 17 marzo 2022";*
- *"(...) la Società opera nel periodo maggio-settembre di ogni anno e il Regolamento inviato all'Autorità non è quello aggiornato e presente sul sito Internet della Società, nonché presso i punti vendita e/o biglietterie" (...);*

- *“il sito è aggiornato, ed è completo sia in relazione ai reclami, sia in relazione alle condizioni generali di trasporto”;*

VISTE

le risultanze istruttorie relative al presente procedimento comunicate in data 28 luglio 2022 alla Società, previa autorizzazione del Consiglio in pari data, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), del Regolamento sanzionatorio, con nota prot. ART n. 17158/2022, nella quale è stato indicato che *“Per garantire il compiuto dispiegarsi del diritto di difesa, dato l’incombere del periodo feriale, codesta Società potrà inviare, in conformità della dilazione dei termini stabilita dal Consiglio in data 28 luglio 2022, una memoria difensiva, all’indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, entro il termine del 9 settembre 2022. Entro l’indicato termine perentorio potrà essere, altresì, richiesta l’audizione finale innanzi al Consiglio, di cui all’articolo 11 del predetto regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori”;*

VISTA

la memoria, acquisita agli atti con nota prot. ART n. 18988/2022, dell’8 settembre 2022, con la quale la Società tra l’altro riferisce che:

- *“(…) la società Alicost non ha modificato il regolamento nel mese di marzo 2022 ma ha precisato che l’aggiornamento del regolamento viene fatto a ridosso del periodo estivo ogni anno. Questo non è certamente un riconoscimento dell’assenza degli elementi così come contestato dall’ART. Tant’è che gli elementi erano già presenti (come si evince dal sito). Ciò precisato si ribadisce che il Regolamento inviato con comunicazione del 12 aprile 2022 è palesemente errato perché trattasi di mera bozza, tanto si evince anche dalla presenza sul sito della Alicost, e presso le biglietterie, di tutte le informazioni previste per legge”; (...) chiede: 1) l’annullamento della sanzione giusta delibera 70/2022 per i motivi esposti nella presente memoria; 2) un audizione, personale o di suo delegato, mediante strumenti di video chiamata eventualmente individuati dalla stessa ART, con il responsabile del procedimento”;*

VISTA

la relazione istruttoria dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni;

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella suddetta relazione con riferimento alla contestata violazione e, in particolare, che:

- la misura 3.3 dell’Allegato A alla delibera n. 83/2019, in riferimento agli obblighi comunicativi, impone ai gestori dei servizi di fornire all’utenza informazioni inerenti ai canali e alle lingue utilizzabili per l’inoltro dei reclami, alla disponibilità di un modulo di reclamo e delle modalità per reperirlo, oltre agli elementi minimi di cui alla misura 3.2, ai termini entro cui il reclamo deve essere trasmesso dall’utente, ai termini entro i quali la decisione sul reclamo va inviata al consumatore, ai rimedi esperibili dall’utente in caso di mancata risposta al reclamo, all’indennizzo automatico di cui alla misura 5;
- la misura 3.4, lettera b) dell’Allegato A alla delibera n. 83/2019, in riferimento

ai documenti che debbono recare tali informazioni, pone a carico del gestore del servizio l'obbligo di individuare una specifica sezione, denominata "Reclami" all'interno delle condizioni generali di trasporto;

- la misura 7.2 dell'Allegato A alla delibera n. 83/2019 assegna al gestore del servizio un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della delibera per l'adeguamento delle condizioni generali di trasporto;
- dalla documentazione agli atti risulta che nel Regolamento di trasporto (che viene talvolta definito come condizioni generali di trasporto), trasmesso da Alicost con nota prot. ART n. 10106/2022 del 12 aprile 2022, non è rinvenibile alcuna delle informazioni indicate nelle misure 3.3 e 3.4, lettera b) dell'Allegato A alla delibera n. 83/2019, del 4 luglio 2019 e manca inoltre qualsivoglia riferimento all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1177/2010 che disciplina la presentazione di reclami con riferimento al trasporto marittimo;
- in primo luogo, va osservato che le misure di regolazione sono entrate in vigore in data 8 luglio 2019, conformemente alla misura 7.2 succitata, *"i gestori dei servizi e gli operatori dei terminali sono tenuti ad ottemperare alle misure oggetto del presente provvedimento adeguando, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, le proprie condizioni generali di trasporto"*;
- Alicost avrebbe quindi dovuto aggiornare il Regolamento di trasporto, riportando le informazioni di cui alle misure 3.3 e 3.4, lettera b) entro il termine per l'ottemperanza (sei mesi dall'entrata in vigore della delibera e quindi entro l'8 gennaio 2020);
- assume valenza confessoria della violazione l'affermazione, contenuta nella memoria del 30 maggio 2022, acquisita agli atti con nota prot. ART n. 13872/2022, del 3 giugno 2022, a cui si rinvia anche in sede di audizione, per cui la Società avrebbe modificato il Regolamento solo nel mese di marzo 2022;
- la Società, quindi, ammette di aver provveduto alla modifica regolamentare ben oltre lo spirare del termine sopra indicato, il fatto che la Società abbia posto fine alla violazione solo a seguito dell'intervento dell'Autorità non determina il venir meno della violazione; tale condotta può, al più, rilevare in sede di quantificazione della sanzione, costituendo l'eliminazione da parte dell'agente delle conseguenze negative della violazione una circostanza attenuante;
- non persuade la tesi difensiva propugnata dalla Società in ordine all'errore nell'invio del Regolamento, in primo luogo perché la circostanza non ha valenza esimente della condotta tenuta dall'impresa marittima che, come si è detto, ha ammesso di aver adempiuto alla modifica regolamentare ben oltre il termine di scadenza individuato nella misura 7.2 della delibera n. 83/2019, ed in secondo luogo perché il prospettato errore, oltre che irrilevante ai fini dell'integrazione della violazione, non risulta in alcun modo comprovato. Alicost avrebbe quindi dovuto aggiornare il Regolamento di trasporto, riportando le informazioni di cui alle misure 3.3 e 3.4, lettera b) entro il termine dell'8 gennaio 2020, ed alla luce di tale presupposto appare del tutto inverosimile la circostanza rappresentata dalla Società circa l'errore in cui

sarebbe incorsa nell' inviare una bozza del regolamento; infatti, la scadenza entro la quale la Società avrebbe dovuto provvedere era decorsa da oltre due anni;

- la misura 3.4, lettera b) prevede che le informazioni di cui si tratta debbano essere riportate almeno, *inter alia*, *“nelle condizioni generali di trasporto, in una sezione dedicata denominata “Reclami”*. Tale previsione è finalizzata a garantire *“un rafforzamento della customer care che si ritiene avere [...] risvolti positivi, tra l’altro compensando le asimmetrie informative emerse dall’analisi delle istanze degli utenti pervenute all’Autorità, oltre a contribuire a rendere “accessibile” il meccanismo per il trattamento dei reclami previsto a livello europeo”* (cfr. la relazione istruttoria alla delibera n. 83/2019, pagina 12), oltre ad essere giustificata dalla natura vincolante delle condizioni generali di trasporto per le parti contrattuali;
- le informazioni di cui si tratta devono essere contenute, sulla base del tenore letterale della misura regolatoria e della sua *ratio*, direttamente all'interno del Regolamento di trasporto della Società. D'altronde, il Regolamento di trasporto è un documento che persegue, altresì, lo scopo di garantire a tutti i passeggeri il diritto ad essere correttamente informati in ordine ai diritti di loro spettanza e tale diritto deve essere garantito anche ai passeggeri che non consultando il sito hanno la possibilità di consultare le condizioni generali di trasporto solo in formato cartaceo;
- un'eventuale integrazione del contenuto del Regolamento di trasporto per effetto del modulo di reclamo o delle informazioni presenti sul sito non può ritenersi idonea a sanare la violazione; d'altra parte, la misura violata richiede che tale integrazione debba essere effettuata all'interno del testo delle condizioni generali di trasporto;
- la memoria presentata in data 8 settembre 2022 ed assunta al prot. ART con nota prot. n. 18988/2022, di pari data, in cui Alicost afferma che *“non ha modificato il regolamento nel mese di marzo 2022 ma ha precisato che l’aggiornamento del regolamento viene fatto a ridosso del periodo estivo ogni anno”* è irrilevante in quanto presenta un contenuto palesemente contrastante con quanto asserito nella richiamata memoria difensiva del 30 maggio 2022, assunta al prot. ART n. 13872/2022 e con il regolamento di trasporto trasmesso dalla Società nota prot. ART n. 10106/2022 del 12 aprile 2022;
- la richiesta di audizione innanzi al responsabile del procedimento, avanzata con la suddetta memoria, non è conforme al regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, in base al quale, l'audizione innanzi al responsabile procedimento è ammessa nella fase istruttoria dopo la comunicazione di avvio del procedimento (Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, articolo 5). La Società, come da richiesta presentata con prot. ART n. 13872/2022, ha formulato tale istanza e la conseguente audizione è ritualmente avvenuta in data 20 giugno 2022, come da verbale acquisito con prot. ART n. 15038/2022; d'altra parte

nella comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata in data 28 luglio 2022 con nota prot. ART n. 17158/2022 è stata espressamente prevista la possibilità di chiedere l'udizione innanzi al Consiglio, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento sanzionatorio, e di tale facoltà la Società non si è avvalsa; al riguardo va infine rilevato che, anche in considerazione della qualificata professionalità (*i.e. studio legale*) del soggetto che ha presentato le memorie, con richiesta di audizione innanzi al responsabile del procedimento, si debba escludere la sussistenza di un errore scusabile volto a far ritenere che la richiesta di audizione sia stata formulata per il Consiglio;

- l'istruttoria procedimentale ha evidenziato che la modifica delle condizioni generali di trasporto in senso conforme alle misure regolatorie 3.3, 3.4, lettera b) dell'Allegato A alla delibera n. 83/2019 è avvenuta in ogni caso ben oltre lo spirare del termine assegnato dalla misura 7.2 del medesimo Allegato A, avendo la Società trasmesso il Regolamento adeguato alle predette misure dell'Autorità con la memoria difensiva del 30 maggio 2022, assunta al prot. ART n. 13872/2022 del 3 giugno 2022;

RITENUTO

pertanto, di accertare, nei confronti di Alicost S.p.A., l'inottemperanza alle misure 3.3, 3.4, lettera b) e 7.2 dell'Allegato A alla delibera n. 83/2019, per non aver assicurato entro il termine prescritto, difformemente da quanto previsto dalle indicate misure, le informazioni concernenti ai canali e alle lingue utilizzabili per l'inoltro dei reclami, alla disponibilità di un modulo di reclamo e delle modalità per reperirlo, oltre agli elementi minimi di cui alla misura 3.2, ai termini entro cui il reclamo deve essere trasmesso dall'utente, ai termini entro i quali la decisione sul reclamo va inviata al consumatore, ai rimedi esperibili dall'utente in caso di mancata risposta al reclamo, all'indennizzo automatico di cui alla misura 5;

RITENUTO

conseguentemente, che sussistano i presupposti per l'irrogazione, nei confronti di Alicost S.p.A., di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i) della legge istitutiva, relativamente alla summenzionata violazione delle misure 3.3, 3.4, lettera b), e 7.2 dell'Allegato A alla delibera 83/2019;

CONSIDERATO

altresì quanto riportato nella relazione dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni in riferimento alla determinazione dell'ammontare della sanzione, in considerazione dell'articolo 14 del Regolamento sanzionatorio e delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni, e, in particolare, che:

1. ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/1981, la sanzione da irrogare alla Società per la violazione accertata deve essere commisurata, all'interno dei limiti edittali individuati dal legislatore, *“alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”*;
2. per quanto attiene alla gravità della violazione, rileva la circostanza per cui la Società ha disatteso quanto prescritto nella misura 3.3, non riportando le

- condizioni generali di trasporto le informazioni concernenti ai canali e le lingue utilizzabili per l'inoltro dei reclami, alla disponibilità di un modulo di reclamo e delle modalità per reperirlo, oltre agli elementi minimi di cui alla misura 3.2, ai termini entro cui il reclamo deve essere trasmesso dall'utente, ai termini entro i quali la decisione sul reclamo va inviata al consumatore, ai rimedi esperibili dall'utente in caso di mancata risposta al reclamo, all'indennizzo automatico di cui alla misura 5; rileva altresì la plurioffensività nei confronti della totalità dell'utenza che ha acquistato i biglietti di viaggio e non di un singolo passeggero;
3. quanto alle azioni poste in essere per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, rileva la circostanza che la Società, nelle more del procedimento, abbia modificato il proprio Regolamento di trasporto;
 4. non sussiste la reiterazione;
 5. in relazione alle condizioni economiche della Società e ai fini della quantificazione della sanzione è necessario considerare il fatturato realizzato nell'anno 2021, atteso che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), della legge istitutiva, l'importo della sanzione deve essere commisurato fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata e, con riferimento a tale esercizio, risulta che la Società ha esposto un valore totale di ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi commerciali, per l'esercizio 2021, pari ad euro 4.085.012,00 ed un utile di Euro 81.820,00;
 6. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni, risulta congruo: (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00); (ii) applicare, sul predetto importo base, la riduzione pari ad euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00), in relazione all'adeguamento, per quanto tardivo, delle condizioni generali di trasporto; (iii) non applicare, sul predetto importo base alcuna maggiorazione; (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00);

RITENUTO pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i) della legge istitutiva;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, l'inottemperanza, nei confronti di Alicost S.p.A., alle misure 3.3, 3.4, lettera b) e 7.2 dell'Allegato A alla delibera n. 83/2019, per non aver assicurato, entro il termine prescritto, difformemente da quanto previsto dalle indicate misure, le informazioni concernenti ai canali e alle lingue utilizzabili per l'inoltro dei reclami, alla disponibilità di un modulo di reclamo e delle modalità per reperirlo, oltre agli elementi minimi di cui alla misura 3.2, ai termini entro cui il reclamo deve essere trasmesso dall'utente, ai termini entro i quali la decisione sul reclamo va inviata al consumatore, ai rimedi esperibili dall'utente in caso di mancata risposta al reclamo, all'indennizzo automatico di cui alla misura 5;

2. per la violazione di cui al punto 1, è irrogata nei confronti di Alicost S.p.A. la sanzione pecuniaria di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "*Servizi on-line PagoPA*" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa – delibera n. 192/2022";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. la presente delibera è notificata ad Alicost S.p.A. nonché pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 20 ottobre 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)